Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

informativa fiscale
ISSN 2612-2987

SEAC

Direttore responsabile Giovanni Bort

INFORMATIVA N. 113 – 16 APRILE 2020

INFORMATIVA FISCALE

SETTORE **IMPOSTE DIRETTE**

SOSPENSIONE DELLA RITENUTA D'ACCONTO PER COMPENSI / PROVVIGIONI FINO AL 31.5.2020

RIFERIMENTI

- **Artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73**
- **Art. 62, comma 7, DL n. 18/2020**
- **Art. 19, DL n. 23/2020**
- **Circolari Agenzia Entrate 3.4.2020, n. 8/E e 13.4.2020, n. 9/E**
- **Informativa SEAC 20.3.2020, n. 87**

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto Liquidità" è stato ampliato il periodo di applicazione della possibilità, introdotta dal c.d. "Decreto Cura Italia", di non subire la ritenuta d'acconto sulle somme percepite da lavoratori autonomi / agenti e rappresentanti di commercio che:

- *nel 2019 hanno conseguito compensi / ricavi non superiori a € 400.000;*
- *nel mese precedente non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente / assimilato.*

In particolare la sospensione opera per i compensi / ricavi percepiti dal 17.3 al 31.5.2020 (anziché fino al 31.3).

Le ritenute non operate dal committente / sostituto d'imposta in applicazione della disposizione in esame dovranno essere versate, in un'unica soluzione o in forma rateale (al massimo 5 rate mensili) dal professionista / agente e rappresentante di commercio entro il 31.7.2020 (anziché il 31.5).

SERVIZI COLLEGATI
settimana professionale
SO fisco SCHEDE OPERATIVE
il notiziario

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

Nell'ambito del DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", **è stato prolungato**, rispetto a quanto previsto dall'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia" (Informativa SEAC 20.3.2020, n. 87), il **periodo nel quale è possibile richiedere la non applicazione della ritenuta d'acconto** prevista dagli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73. In particolare l'art. 19 del citato DL n. 23/2020, dispone che:

*"per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato **con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente** a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, **i ricavi e i compensi percepiti** nel periodo compreso **tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto** di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, **a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato**.*

*I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'**apposita dichiarazione** dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e **provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o** mediante rateizzazione fino a **un massimo di 5 rate mensili** di pari importo a decorrere **dal mese di luglio 2020**, senza applicazione di sanzioni e interessi.*

Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato".

AMBITO DI APPLICAZIONE

SOGGETTI INTERESSATI

Dal punto di vista soggettivo, come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 13.4.2020, n. 9/E, la nuova disposizione **ripropone senza modifiche quanto precedentemente previsto** dal citato art. 62, comma 7 del c.d. "Decreto Cura Italia".

La stessa, pertanto, interessa i soggetti che ordinariamente sono assoggettati alla **ritenuta d'acconto di cui agli artt. 25 e 25-bis**, DPR n. 600/73 (tipicamente, i **lavoratori autonomi** e gli **agenti / rappresentanti di commercio**) che:

- hanno il domicilio fiscale / sede legale o operativa in Italia;
- **nel 2019** hanno conseguito **compensi / ricavi non superiori a € 400.000**.

  NB Al fine di verificare il rispetto di tale limite, nella citata Circolare n. 9/E l'Agenzia conferma il chiarimento fornito con la precedente Circolare 3.4.2020, n. 8/E (risposta al quesito 1.13) in base al quale **non rilevano** gli ulteriori compensi / ricavi eventualmente indicati per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale (ai fini ISA);

- nel mese precedente **non hanno sostenuto spese per lavoro dipendente o assimilato**.

RICAVI / COMPENSI INTERESSATI

Dal punto di vista **oggettivo**, la disposizione in esame fa riferimento a "***i ricavi e i compensi percepiti** nel periodo compreso **tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020"***.

NB Rispetto a quanto precedentemente previsto, pertanto, il periodo nel quale è possibile fruire della "sospensione" delle ritenute è prolungato di 2 mesi (il periodo "originario" era dal 17.3 al 31.3.2020).

In merito nella citata Circolare n. 9/E l'Agenzia ribadisce che **la possibilità di incassare** il compenso / provvigione **senza subire le ritenute d'acconto** di cui agli artt. 25 e 25-bis, DPR n. 600/73, è fruibile **a condizione che la percezione** di tali redditi **avvenga nel periodo compreso tra il 17.3.2020** (data di entrata in vigore del c.d. "Decreto Cura Italia") **e il 31.5.2020**.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SOLVER SRL - 06003540967

MODALITÀ OPERATIVE

Dal punto di vista operativo, l'art. 19 in esame (come già la disposizione precedente) prevede che il soggetto interessato è tenuto a rilasciare *"**un'apposita dichiarazione**"*.

A tal fine si evidenzia che:

- con la citata Circolare n. 8/E ("confermata" anche dalla recente Circolare n. 9/E) l'Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni in merito alla corretta modalità di compilazione della fattura;
- l'apposita dicitura fornita nella predetta occasione dall'Agenzia deve essere "aggiornata" in considerazione del fatto che l'art. 19 in esame ha abrogato l'art. 62, comma 7, DL n. 18/2020 e fissato i nuovi termini della "sospensione" delle ritenute d'acconto.

Nello specifico è precisato che:

- in fattura **va omessa** l'indicazione della ritenuta d'acconto.
  In caso di emissione della fattura elettronica, pertanto, nella sezione *"DettaglioLinee"* **la voce *"Ritenuta"* non va valorizzata con *"SI"*** e conseguentemente **non va compilato il blocco *"DatiRitenuta"***;
- la dicitura da riportare nella fattura cartacea ovvero nella *"Causale"* della fattura elettronica per giustificare l'assenza della ritenuta d'acconto può essere la seguente:

  "Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 19, del decreto-legge n. 23 del 2020".

  In merito preme evidenziare che si ritiene opportuno implementare tale dicitura con la precisazione che la non applicazione della ritenuta è subordinata all'effettuazione del pagamento entro il 31.5.2020, ossia entro il termine del periodo di sospensione disposto dalla norma.

Da quanto sopra deriva pertanto che il professionista / agente e rappresentante di commercio che intende fruire della "sospensione" della ritenuta alla fonte nel predetto periodo 17.3 - 31.5.2020:

- se **ha già emesso fattura**, è tenuto a **fornire al cliente / casa mandante una dichiarazione** nella quale richiede che **il pagamento** della prestazione, **se eseguito entro il 31.5.2020**, sia effettuato **senza applicazione della ritenuta d'acconto** di cui all'art. 25 / 25-bis, DPR n. 600/73 ai sensi dell'art. 19, DL n. 23/2020;
- se **procede ora con l'emissione della relativa fattura**, è tenuto ad **indicare nella stessa, con la dicitura** sopra riportata, la non applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 / 25-bis, DPR n. 600/73 ai sensi dell'art. 19, DL n. 23/2020.

VERSAMENTO DELLE RITENUTE SOSPESE

Le ritenute che non sono state operate e versate dal cliente / casa mandante (sostituto d'imposta) in applicazione della disposizione in esame **dovranno essere versate direttamente dal lavoratore autonomo / agente e rappresentante di commercio**:

- in **un'unica soluzione entro il 31.7.2020** (anziché entro il termine del 31.5 fissato dal citato comma 7, abrogato dall'art. 19 in esame);

ovvero

- in **forma rateale**, senza interessi e sanzioni.
  In tal caso è possibile scegliere **fino ad un massimo di 5 rate mensili** di pari importo, *"a decorrere dal mese di luglio"*. Pertanto, la prima rata va versata entro il 31.7.2020, la seconda il 31.8.2020 e così via.

A tal fine nelle citate Circolari n. 8/E e 9/E l'Agenzia ha precisato che

*"i percipienti effettueranno il versamento delle somme corrispondenti alle ritenute non operate, tramite modello F24, indicando un **nuovo e specifico codice tributo di prossima istituzione**"*.

RIPRODUZIONE VIETATA

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da

Esempio 1

L'ing. Rossi ha emesso il 10.3.2020 la fattura per una sua prestazione, il cui pagamento non è stato ancora effettuato.

Intendendo fruire della "sospensione" dell'applicazione della ritenuta d'acconto (€ 600), l'ing. Rossi inoltra al proprio cliente la seguente dichiarazione nella quale comunica allo stesso che all'atto del pagamento, se effettuato entro il 31.5.2020, non dovrà essere operata la ritenuta di cui all'art. 25, DPR n. 600/73.

"Ai sensi dell'art. 19, DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", si chiede di non operare la ritenuta alla fonte di cui all'art. 25, DPR n. 600/73, in relazione alla fattura n. ..... del ..... se pagata entro il 31.5.2020".

Ipotizzando l'incasso della fattura in data 27.4.2020, entro il 31.7.2020 l'ing. Rossi dovrà provvedere a versare tramite il mod. F24 la somma di € 600 ovvero la prima rata.

Esempio 2

Il dott. Bianchi il 16.4.2020 emette la fattura per le prestazioni fornite nel mese di marzo, il cui pagamento, come da accordi tra le parti, dovrà essere effettuato entro il 30.4.2020.

Intendendo fruire della "sospensione" dell'applicazione della ritenuta d'acconto (pari a € 300), il dott. Bianchi predispone la fattura senza esposizione della ritenuta d'acconto, indicando nella stessa l'apposita dicitura.

Dott. Bianchi Danilo	Spett.le
.....	Alfa snc
.....	.....
Fattura n. 45 del 16.4.2020	
Servizio consulenza mese di marzo 2020	€ 1.500,00
Contributo integrativo (1.500 x 4%)	€ 60,00
Imponibile IVA	€ 1.560,00
IVA 22%	€ 343,20
Totale da pagare	€ 1.903,20
"Si richiede la non applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'acconto ai sensi articolo 19, del decreto-legge n. 23 del 2020".	

Ipotizzando l'incasso della fattura il 30.4.2020, entro il 31.7.2020 il dott. Bianchi dovrà versare tramite il mod. F24 la somma di € 300 (1.500 x 20%) ovvero la prima rata.

■

RIPRODUZIONE VIETATA

38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it